



**OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

**IL SINDACO**

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone "...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";
- 
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- Il DPCM 23 febbraio 2020 recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”, all’art.1 dispone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrate e uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”

- che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della “fuga” da parte di centinaia di persone che, in vista dell’entrata in vigore del DPCM citato, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”;
- l’Ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 della Regione Campania “Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientranti nella regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania”

#### CONSIDERATO:

- che l’esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l’ingresso incontrollato nei nostri territori di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;
- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sull’intero territorio nazionale;
- che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

## **INVITA I CITTADINI A RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL DPCM 8 MARZO 2020 E ORDINANZA N. 8 DELLA REGIONE CAMPANIA**

**Tutti gli individui che hanno fatto ingresso nei nostri Comuni con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo**

- **di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;**

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

**Sono sospese le seguenti attività:**

- pub;
- scuole di ballo;
- sale giochi,
- sale scommesse e sale bingo;
- discoteche e locali assimilati;
- piscine;
- palestre;
- centri benessere.

**Si prega di darne massima diffusione.**

San Vitaliano, 08/03/2020

**Il Sindaco**

dott. Pasquale Raimo